



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA TIBURTO 44"
Via Tiburto, 44-00019 TIVOLI (RM) Tel.06121126785-Fax.0774318407
Sez.Associata Liceo Artistico Via S.Agnese44, Tivoli Cod.Mecc.RMSD104015
Sez.Associata Liceo Classico Via Tiburto 44, Tivoli Cod.Mecc. RMPC10401G

Prot. 0003797/E del 23/09/2017 11:19

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 - PREMESSA

La comunità scolastica riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, ai gemellaggi e agli scambi culturali, una particolare valenza formativa. Essi costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa in quanto parte integrante delle discipline curriculari del curriculum. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi, essi trovano spazio nella progettazione del PTOF. Pertanto i viaggi di istruzione presuppongono una precisa e adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, per cui si impone un discorso di programmazione, di monitoraggio e valutazione. Sono chiamati in causa sia l'elemento progettuale didattico sia quello organizzativo e amministrativo-contabile. È quindi assolutamente necessario che la visita guidata o il viaggio di istruzione nasca dalla programmazione condivisa, coerente e armonica della comunità scolastica e degli Organi Collegiali deputati. In particolare, per tutta l'organizzazione di tali attività, si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la necessità di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 1° luglio 1980 n. 312, art. 61;
C.M. n. 291/1992;
D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
C.M. n. 623/1996;
D.P.R. 275/1999;
D.M. 295/1999;
D.M. n. 44 del 01/02/2001;
Nota Miur dell'11 aprile 2012 n. 2209;
Codice Civile art. 2047 e 2048;
Regolamento di Istituto e di Disciplina;
Procedura Contabile Viaggi di istruzione;
Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674.

Art. 3 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DA COMPRENDERE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E LORO FINALITÀ

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a manifestazioni culturali e/o concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra. Non comportano alcun pernottamento fuori sede

Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività genericamente intese come "sport alternativi" quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Scambi culturali, stages di studio e nell'ambito di programmi comunitari o di progetti: tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale.

Ogni altro viaggio o uscita: riferiti a progetti specifici regolarmente inseriti nel P.T.O.F., approvati dagli organi competenti e non compresi nei punti precedenti.

Art. 4 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

La Commissione Viaggi di istruzione è composta da:

- D.S. o un suo delegato;
- N. 2 o 3 Docenti nominati dal Dirigente Scolastico tra quelli designati in seno al Collegio sulla base della disponibilità espressa.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CC; formula la proposta del Piano dei Viaggi;
- supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico;
- cura inoltre le fasi di implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire tramite la relazione del/dei Capogruppo/i.
- cura l'aggiornamento della modulistica alle normative vigenti.

Il DSGA affianca la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.

Art. 5 – ITER PROCEDURALE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di ottobre, i Consigli di Classe devono provvedere:

- all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio che devono essere compatibili con il percorso formativo della classe e con quanto disposto dal presente Regolamento;
- all'individuazione del docente accompagnatore e del sostituto disponibili tra i docenti della classe.

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello standard per tutto l'istituto, deve essere consegnata alla Commissione Viaggi, la quale delibera il piano dei viaggi d'istruzione sotto l'aspetto didattico, raccordandolo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La proposta presentata alla Commissione Viaggi, dovrà contenere il numero degli alunni partecipanti, le schede

illustrative che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi, gli insegnanti accompagnatori disponibili ed allegato il programma dettagliato del viaggio redatto dai docenti accompagnatori. Sarà a cura del docente coordinatore di classe la presentazione del progetto agli studenti ed ai rispettivi genitori (consigli di classe del mese di novembre) con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Entro il mese di dicembre, il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico. Dopo la relativa approvazione, gli Uffici amministrativi daranno inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione. Le norme procedurali relative alla consegna in segreteria della ricevuta del versamento della quota individuale di partecipazione degli alunni, autorizzazioni dei genitori ecc. devono essere curate dal docente accompagnatore ed essere completate e disponibili almeno 30 giorni prima della partenza;

c) Il progetto deve contenere il numero preciso e l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, in modo tale da consentire l'inserimento dei dati per la richiesta del CIG (Codice unico di gara), indispensabile per effettuare viaggi di qualsiasi durata. Le variazioni dei dati, del numero degli alunni partecipanti o l'annullamento del viaggio comporta il pagamento di una penale a carico della scuola

d) Il Referente del viaggio provvederà personalmente al controllo delle autorizzazioni e dei versamenti.

e) La ricaduta didattica del viaggio sarà misurata attraverso la valutazione e la verifica dell'attività formativa a mezzo di questionari a cura dell'intero Consiglio di classe.

Art. 6 – DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Considerata l'opportunità che non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe e per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento appare adeguato indicare la durata dei viaggi in:

- 3 giorni per gli alunni del primo biennio (2 pernottamenti) in Italia
- 5 giorni per gli alunni del terzo anno (4 pernottamenti) in Italia

7 giorni per gli alunni del quarto e quinto anno (6 pernottamenti) in Italia o all'estero

I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuate entro il 30 aprile. E' fatto divieto di effettuare viaggi nel mese di maggio, ad eccezione di esperienze di particolare ed alto livello culturale previste in questo mese. Lo svolgimento degli stages di studio all'estero dovrebbe effettuarsi, possibilmente, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica allo scopo di non compromettere il percorso scolastico dell'alunno e del Consiglio di classe. E' inoltre opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazioni degli scrutini, elezioni scolastiche, ecc.). Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto sopra previsto, saranno valutate dal Dirigente Scolastico ogni qual volta si verifichino.

Art. 7 – DESTINATARI

Tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa Istituzione Scolastica che siano in regola con il pagamento della quota assicurativa obbligatoria. Per ciascuna classe, il numero dei partecipanti non dovrà essere inferiore ai 2/3 degli alunni iscritti e frequentanti, ad eccezione che per gli stages di studio per i quali non si prevede il vincolo numerico dei partecipanti. E' consentito l'abbinamento di alunni di classi parallele e tra classi appartenenti alla stessa fascia d'età suddivisi in biennio e triennio.

Per gli alunni disabili, è ammessa la partecipazione dei genitori (o loro delegati) a condizione che non comporti oneri finanziari a carico della scuola e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Nel caso di partecipazione dei genitori o dei loro delegati, essi provvederanno a stipulare una polizza assicurativa personale per il viaggio.

Per tutti gli alunni, anche se maggiorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Ai viaggi d'istruzione è consentita la partecipazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. Non è consentita la partecipazione di altre persone all'infuori di quelle indicate nel presente articolo, salvo formale autorizzazione dal parte del Dirigente Scolastico, per casi specifici. In tal caso, gli esterni provvederanno a stipulare una polizza assicurativa personale per il viaggio

Art. 8 – ATTIVITÀ DIDATTICA PER I NON PARTECIPANTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE

I non partecipanti non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello stesso periodo del viaggio, la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non vi partecipano, anche tramite inserimento in altra classe. Tale attività sarà comunicata preventivamente.

Art. 9 VISITE GUIDATE – USCITE DIDATTICHE- USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Sono comprese e regolamentate una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

- a) Uscite didattiche (in città)
- b) Visite guidate fuori città
- c) Uscite per attività sportive

Uscite didattiche (in città). Le uscite, programmate dai Consigli di classe e autorizzate di volta in volta dal Dirigente Scolastico, si possono effettuare durante l'orario delle lezioni del singolo docente, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, cinema, teatro, località d'interesse storico-artistico etc. Il docente accompagnatore, uno per ogni gruppo classe, dovrà presentare con un congruo anticipo rispetto all'uscita:

- a) l'apposito modello di comunicazione indicando la classe interessata, tipologia di ore, giorno, orario previsto, ritrovo, termine attività, mezzo utilizzato, costo dell'iniziativa;
- b) dichiarazione di consenso genitori
- c) assunzione obbligo di vigilanza.

Visite guidate di una giornata (fuori città). Le visite guidate, possono essere effettuate, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno, se programmate dai Consigli di classe.

Quelle che prevedono l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto, o altro mezzo di linea, sono autorizzate di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

Qualora il mezzo di trasporto previsto sia diverso dal treno, o altro mezzo di linea, si applicano le procedure e le modalità previste per i viaggi di istruzione.

Il rapporto accompagnatori/alunni per le visite guidate fuori città, sia in treno che con altro mezzo, è comunque di 1/15 in linea generale e comunque non meno di due per ogni gruppo, se unico. In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, uno degli accompagnatori dovrebbe essere preferibilmente il docente di sostegno.

Il/i docente/i accompagnatore/i, dovrà/dovranno presentare con un congruo anticipo rispetto all'uscita:

- a) l'apposito modello di comunicazione indicando la classe interessata, tipologia di ore, giorno, orario previsto, ritrovo, termine attività, mezzo utilizzato, costo dell'iniziativa;
- b) autorizzazione dei docenti in orario nella classe per il giorno della visita (non necessaria se visita guidata di sabato o festivo)
- c) dichiarazione di consenso genitori
- d) assunzione obbligo di vigilanza.

Uscite per Attività sportive. Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi, visite e uscite didattiche per attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Scopo preminente oltre alla socializzazione, sarà l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. Per le attività in città con utilizzo delle ore previste in orario del docente, le modalità operative sono le stesse previste per le altre uscite didattiche utilizzando lo stesso modulo. Qualora si preveda l'utilizzo di centri sportivi e/o piscine o altra struttura predisposta a tal fine il docente di scienze motorie/accompagnatore dovrà preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver constatato l'esistenza di condizioni di sicurezza degli impianti e di idonea assistenza degli allievi durante le attività sportive oltre che di aver acquisito eventuali specifiche certificazioni di idoneità necessarie per lo svolgimento delle stesse.

Il docente accompagnatore, dovrà pertanto presentare con un congruo anticipo rispetto all'uscita:

- a) l'apposito modello di comunicazione indicando la classe interessata, tipologia di ore, giorno, orario previsto, ritrovo, termine attività, mezzo utilizzato, costo dell'iniziativa;
- b) dichiarazione di responsabilità, per le condizioni di sicurezza degli impianti e di assistenza allievi e acquisizione certificazioni di idoneità.
- c) dichiarazione di consenso genitori
- d) eventuali certificazioni di idoneità
- e) assunzione obbligo di vigilanza.

Qualora si preveda attività didattiche per l'intera giornata con la partecipazione di più classi con utilizzo di strutture che comportino modalità amministrative a carico dell'istituto, si applicano le procedure previste per i viaggi di istruzione.

Art. 10 - ACCOMPAGNATORI

Durante i viaggi e le visite, le classi devono essere accompagnate da docenti, in numero complessivo tassativo di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni, prevedendone l'indicazione sempre almeno di un docente di riserva per ogni classe che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi ed imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere il viaggio.

Non potranno essere approvati dal Consiglio di classe i viaggi di istruzione per i quali non siano indicate debitamente (per numero e requisiti) docenti accompagnatori e l'eventuale riserva.

Viene altresì designato dal Dirigente scolastico il docente capogruppo. Questo coordinerà il viaggio, anche nella fase preparatoria, manterrà – se necessario – i contatti con la Dirigenza durante l'attuazione del viaggio e predisporrà la relazione finale. Ogni docente può partecipare, in linea di principio, a un solo viaggio e, in via eccezionale ad un secondo viaggio.

Prioritariamente, l'accompagnatore deve essere lo stesso docente che presenta la proposta di viaggio o visita. Gli altri docenti devono essere scelti tra quelli delle classi che partecipano all'iniziativa.

Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, il Consiglio di Classe dovrà inoltre designare un qualificato accompagnatore e predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dell'handicap.

Per i viaggi all'estero uno degli accompagnatori deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare, o almeno della lingua inglese.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, con l'assunzione della responsabilità di cui all'art. 2048 c. c. integrato dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n° 312. La vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati.

Durante il viaggio per nessun motivo gli accompagnatori potranno abbandonare il gruppo, concedere deroghe individuali agli itinerari stabiliti, o introdurre modifiche al programma di viaggio se non per miglior ed impreviste opportunità che venissero a presentarsi, di cui,

comunque, va data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

Il docente capogruppo, a viaggio d'istruzione concluso, informa il Dirigente Scolastico con una relazione che evidenzia gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche ai servizi forniti e al comportamento degli allievi.

Art. 11 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, dei docenti, del personale addetto ai servizi turistici e anche il rispetto delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere loro assegnate; agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza il permesso del docente. Gli alunni devono inoltre evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare:

- a. Dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri: è pertanto assolutamente vietato il possesso, il trasporto e l'uso di stupefacenti di qualsiasi tipo, nonché l'uso di alcolici;
- b. Dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri. Dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque;
- c. Non dovranno introdurre persone estranee all'Istituto nelle stanze dell'albergo;
- d. Dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.
- e. Dovranno obbedire a ogni direttiva e disposizione impartita dal docente capogruppo e dai docenti accompagnatori.

Qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa. Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Il Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Non potranno partecipare gli alunni e le classi che abbiano riportato gravi note disciplinari o per i quali i rispettivi Consigli di Classe abbiano emesso un motivato parere di non partecipazione.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

I genitori si impegnano

- a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio;
- a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla scuola;
- a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedano particolari premure o accorgimenti e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci.

- a comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione entro e non oltre due settimane dal versamento della prima rata di adesione, pena la perdita degli importi versati;
- ad accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art. 13 - COSTI

Nel programmare viaggi e visite, si valuterà attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prevedendo preferibilmente, nel caso di viaggi di due o più giorni in Italia, il trattamento di pensione completa in quanto determina in anticipo il costo complessivo del viaggio "quota di partecipazione pro-capite tutto compreso" senza lasciare spazio a costi aggiuntivi.

Art. 14 - CONTRIBUTI DEGLI ALLIEVI - PENALITÀ

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista, per legge, la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati sul conto corrente postale o bancario intestato alla scuola. Per le visite guidate e per i viaggi della durata di un giorno, a discrezione del docente referente che se ne assumerà la responsabilità, sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe. Per i viaggi e le uscite di più giorni, i versamenti dovranno essere nominativi. Contestualmente all'atto di adesione a qualsiasi tipo di viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma di adesione del singolo alunno pari al primo acconto/cauzione non inferiore al 20% dell'intero importo preventivato, non restituibile in caso di ritiro dell'alunno (al fine di limitare defezioni e ritiri vari che possano compromettere l'intera organizzazione del viaggio e pagamento di penali). Tale importo sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio.

Per tutti i viaggi d'istruzione, onde evitare ritiri ingiustificati che facciano venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti dopo l'autorizzazione, e che potrebbero comportare la revoca del viaggio stesso, si procederà al rimborso solo in caso di gravi e documentati motivi, trattenendo comunque una penale del 20% della quota.

Art. 15 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le classi quinte possono usufruire di massimo tre attività di Orientamento da effettuare con visite di un solo giorno oppure con un solo pernottamento.

L'adesione ad ogni viaggio di istruzione prevede il pagamento delle spese, a carico dello studente, che si riassumono in:

- il saldo reso noto agli allievi in base al costo complessivo del viaggio da versare 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Il docente responsabile acquisirà le adesioni, le autorizzazioni firmate dai genitori, le ricevute dei relativi versamenti (saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non hanno versato l'acconto pur avendo presentato l'adesione al viaggio stesso).

L'acconto sarà versato sul c/c postale dell'Istituto, da parte del singolo alunno, indicando esattamente la causale (acconto viaggio d'istruzione a eseguito a nome dell'alunno e classe di appartenenza)

- qualora la partenza per un viaggio d'istruzione sia prevista nel pomeriggio, al mattino è obbligatoria la frequenza a scuola. Il rientro dovrà avvenire entro le ore 24,00, in modo da consentire la presenza a scuola il giorno successivo. I viaggi notturni in treno implicano l'uso della cuccetta. È escluso che i viaggi in pullman possano essere effettuati in orario notturno.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs.n.39 del 1993)